



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



(perchè la matematica non è un'opinione)

**5000 nuove assunzioni nelle forze di polizia per gli anni 2015 – 2016
2100 unità solo per Polizia di Stato**

Abbiamo ricevuto numerose sollecitazioni da parte di aspiranti colleghi risultati idonei non vincitori ai pregressi concorsi per Agente della Polizia di Stato.

Costoro, in buona sostanza, alla luce di dichiarazioni fatte in trasmissioni televisive o rilasciate a testate giornalistiche da qualche rappresentante sindacale che annunciava un'assunzione straordinaria di 1.050 unità, intestandosene il merito, chiedono il nostro interessamento, per ampliare in qualche modo le procedure di arruolamento straordinario, in previsione dell'imminente giubileo, in modo da rendere possibile l'incorporamento di tutti gli idonei non vincitori di concorso.

Al riguardo, teniamo anzitutto a tranquillizzare tutti gli aspiranti colleghi, risultati idonei alle pregresse procedure concorsuali, in ordine al fatto che potranno tutti, quasi sicuramente, realizzare il sogno di entrare a far parte della Polizia di Stato.

FLASH nr. 36 – 2015

- 5000 nuove assunzioni nelle forze di polizia per gli anni 2015 – 2016
2100 unità solo per Polizia di Stato.
- Trattamento pensionistico al personale cessato dal servizio dal 2011 al 2014 - iniziativa legislativa.
- Licenza di porto d'armi per difesa personale agli appartenenti alle forze di polizia.
- Situazione relativa al pagamento delle indennità specialistiche per servizi resi in convenzione.
- Al poliziotto è inibita l'attività di mediatore civile.
- Non basta morire in servizio per ottenere il beneficio di "vittima del dovere"
- L'aspettativa per ricongiungimento al coniuge che lavora all'estero.
- Al Lavoratore senza ferie e riposi spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale da usura.



Ma vogliamo, altresì, precisare che si tratta dell'effetto della emanazione di una normativa straordinaria (art. 16 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito nella legge 6 agosto 2015 nr. 125, pubblicata in GU n.188 del 14 agosto 2015) voluta dal SIULP, che prevede espressamente l'assunzione, per la Polizia di Stato e per l'Arma dei Carabinieri, anche per le esigenze del prossimo giubileo, di 1050 unità per il 2015 **ed altrettante unità per il 2016**, mentre per la guardia di Finanza sono previste assunzione di 400 unità per ciascuna delle medesime annualità.

In pratica, entro il 2016 dovranno entrare in Polizia 2.100 unità e non 1.050 come afferma l'incauto autore della altrettanto incauta rivendicazione di paternità. La norma che egli ignora e sconosce prevede che, nell'assumere queste 2100 unità, si dovrà procedere, in via prioritaria, anticipando la chiamata dei vincitori di concorso che, essendo rientrati nelle cosiddette seconde aliquote, stanno effettuando il servizio militare come vfp 4.

Successivamente, qualora queste unità non dovessero bastare a coprire i 2.100 posti, si procederà con lo scorrimento delle **graduatorie degli idonei non vincitori approvate a far data dal 1 gennaio dal 2011**. Infine, qualora all'esaurimento delle citate graduatorie, risultassero residue ulteriori posti vacanti, si procederà al bando di una nuova procedura concorsuale.

Secondo i calcoli effettuati dal siulp, tenuto conto degli andamenti pregressi, dovrebbero rimanere vacanti circa 600 posti che potranno essere messi a concorso non prima del 1 ottobre 2016.

In merito alle modalità concorsuali, occorre considerare che l'articolo 7 bis del dlgs 28 gennaio 2014 nr. 8, prevede che il 50 per cento dei posti debba essere destinato al concorso pubblico.

Non è chiaro, tuttavia, se la percentuale vada calcolata sui 1050 posti previsti per il 2016, o sui posti che residueranno (circa 600) una volta che sia completata la procedura di scorrimento delle graduatorie.

Fatto sta che chi si è sperticato in TV a parlare di 1050 assunzioni non aveva alcuna cognizione del contenuto dell'articolo 16 ter della legge 125/2015 che invece ne prevede complessivamente 2.100 nel biennio 2015 – 2016 per la sola Polizia di Stato (5000 per l'intero comparto sicurezza).

Si svela, così, in tutta la sua pochezza, il goffo e frettoloso tentativo del nostro collega sindacalista telegenico di fare il primo della classe.

Ci chiediamo, infatti, come sia possibile avanzare la rivendicazione di un diritto di primogenitura rispetto ad un provvedimento di cui non si conosce neppure l'esatto contenuto.

La risposta è ovvia. La lasciamo all'evidenza ed al buon senso dei nostri lettori.

ANNETTA & ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura regionale e provinciale SIULP.

Trattamento pensionistico al personale cessato dal servizio dal 2011 al 2014 - iniziativa legislativa.

Si riporta il testo della nota nr. 555/RS/O1/33/2/735 del 16 settembre 2015, dell'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della P.S.:

"Di seguito a precorsa corrispondenza relativa all'oggetto, si comunica che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 12 agosto scorso, ha escluso la possibilità di autorizzare, attraverso una circolare esplicativa o una norma di interpretazione autentica, la riliquidazione del trattamento pensionistico nei confronti del personale della Polizia di Stato e di quello del restante Comparto sicurezza e difesa cessato dal servizio durante il periodo di "blocco retributivo", tenendo conto degli specifici emolumenti, maturati durante il medesimo periodo.

Tale intervento, infatti, secondo il predetto Ministero, comporterebbe nuovi e maggiori oneri, derivanti dalla mancata contribuzione ai fini previdenziali che renderebbe necessaria, con norma primaria, la relativa copertura finanziaria.

Determinerebbe, inoltre, una disparità di trattamento nei confronti del restante personale del pubblico impiego cessato dal servizio nello stesso periodo e destinatario del medesimo 'blocco', nonché di quello rimasto in servizio, con conseguenti effetti di trascinamento e nuovi oneri finanziari strutturali.

Preso atto di quanto sopra rappresentato, al fine di evitare al richiamato personale un ingiustificato "congelamento permanente" degli incrementi maturati durante il periodo di "blocco" sul trattamento pensionistico, questo Dipartimento, d'intesa con le altre componenti del Comparto, sta definendo la predisposizione di una proposta normativa che superi gli effetti derivanti dal cennato blocco retributivo per il predetto personale".

Licenza di porto d'armi per difesa personale agli appartenenti alle forze di polizia.



Più volte il Siulp aveva richiesto e sollecitato un intervento di carattere normativo che permettesse a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato di presentare una attestazione di servizio in luogo del certificato medico di idoneità psico-fisica, ai fini della definizione dei procedimenti di rilascio di licenza di porto d'armi per difesa personale. Oggi, a seguito della pressante azione della nostra organizzazione, vedasi al riguardo note pubblicate sui flash 39/2013 del 5 ottobre

2013; 48/2014 del 29 novembre 2014; 8/2015 del 7 marzo 2015, la problematica sembra ormai giunta ad una positiva soluzione.

Si riporta il testo della circolare nr. 555/RS/O1/112/ 7776 del 15 settembre 2015, del Dipartimento della P.S.:

"Con precorsa corrispondenza e di seguito alla proposta di modifica del D.M. Sanità 28 aprile 1998, si comunicava il parere favorevole del Ministero della Sanità in ordine alla pianificazione del criterio di presunzione del possesso di idoneità psicofisica per il rilascio di licenze in materia di porto d'armi, sia per agenti che per ufficiali di pubblica sicurezza.

Al riguardo, si comunica che, in data di ieri, il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole alla relativa bozza di Decreto che, pertanto, è in firma al Ministro della Salute."

Situazione relativa al pagamento delle indennità specialistiche per servizi resi in convenzione.



Con riferimento alle problematiche relative alla corresponsione delle indennità specialistiche per servizi resi dal personale delle Specialità, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha fatto conoscere lo stato dei pagamenti dei citati emolumenti alla data dell'8 settembre scorso, che per opportuna conoscenza vengono di seguito riassunti.

Indennità Autostradale

Per quanto riguarda tale indennità risultano, alla data del 29/7/2015, entrate per totali € 4.249.601,00 di cui € 1.351.385,00 relativi a pagamenti già disposti ed imputabili al Compartimento di Trieste per il mese di settembre 2013 ed ai compartimenti di BA-BZ-CT-CZ-FI-MI-NA-PA-PD-RM-TO-TS per dicembre 2013.

La somma di € 2.943.216,00, in itinere presso il TEP, consentirà la liquidazione delle seguenti competenze relative a: mese di dicembre 2013 in favore dei Compartimenti di AN-B0-GE-AQ-PG-PZ; 1° e 2° trimestre 2014 per tutti i Compartimenti; mese di luglio 2014 per i compartimenti di AN-BZ-CT.

Indennità Ferroviaria

La somma di € 4.401.235,58 + 30.134,76 per Ferrovie Nord riassegnata alla fine di agosto sarà liquidata dal TEP presumibilmente entro la fine di questo mese o al massimo entro il prossimo mese di ottobre, e con essa verranno pagati tutti i Compartimenti fino ad agosto 2014 ed i Compartimenti di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia, Verona fino al mese di settembre 2014 (con esclusione di Ancona, Cagliari, Roma e Milano). Inoltre, alla fine del mese di agosto è stato registrato, in entrata, un ulteriore versamento del Gruppo Ferrovie dello Stato pari ad € 6.056.861,88 per il quale è stata in data odierna evasa la consueta richiesta di riassegnazione in bilancio.

Indennità Postale

Sono in corso le trattative per la proroga della convenzione attualmente scaduta.

Gli ultimi pagamenti effettuati, pertanto, sono quelli relativi ai servizi resi fino al 31/12/2013.

La citata Direzione Centrale ha peraltro rappresentato che con l'avvento delle nuove procedure previste per la realizzazione del cedolino unico per tutte le Forze di polizia, la liquidazione delle indennità accessorie spettanti al personale di P.S. è stata totalmente trasferita sul sistema NoiPA. Per effetto di tale passaggio, le competenze relative al pagamento (consistenti nella contabilizzazione e accreditamento delle competenze in Prefettura) sono state trasferite in carico al Servizio TEP e Spese Varie della Direzione Centrale per le Risorse Umane con imputazione ai relativi capitoli di bilancio (capitolo 2501 pg 10 Polizia Ferroviaria, pg 11 Polizia Stradale, pg 13 Polizia Postale e pg 15 servizi a pagamento).

Pertanto, la Direzione Centrale delle Specialità ha precisato che le proprie competenze in merito alla liquidazione di tali indennità si limitano, attualmente, alla richiesta di riassegnazione fondi per le somme versate dagli Enti concessionari.

Rimangono, invece, a carico al Servizio TEP e Spese Varie tutte le procedure di effettiva liquidazione delle indennità con imputazione ai capitoli suindicati i vi comprese le valutazioni in merito ai compartimenti ed ai periodi da ricomprendere nei pagamenti medesimi.

Al poliziotto è inibita l'attività di mediatore civile.

È legittima la posizione assunta dall'Amministrazione che nega l'autorizzazione ai propri agenti e funzionari di svolgere attività di mediazione civile.

La questione di fatto ha riguardato un assistente capo della Polizia di Stato alle prese con il diniego formulato della propria amministrazione di concedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di "mediatore civile" disciplinata all'articolo 60 della legge n. 69/2009, del decreto legislativo n. 28/2010 e del regolamento emanato con d.m. n. 180/2010.

Nel giudizio di primo grado veniva data ragione al poliziotto: nessuna incompatibilità per l'assunzione della qualifica di "mediatore civile" e neppure problemi di opportunità. Semmai, secondo il T.A.R., eventuali problemi potevano manifestarsi occasionalmente in relazione alle singole controversie nell'ambito delle quali il ricorrente poteva essere chiamato, di volta in volta, a svolgere l'attività di mediatore e, pertanto, l'amministrazione avrebbe, invece, valutato caso per caso, se autorizzare o meno l'interessato ad accettare l'incarico.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza del 4 agosto 2015 n. 3843 ha ribaltato il giudizio di primo grado rilevando come il TAR erroneamente ha rilevato che il sistema contempli il dovere dell'interessato di chiedere, volta per volta, una specifica autorizzazione a svolgere le funzioni di mediatore in una determinata controversia – e reciprocamente il potere -dovere dell'amministrazione di pronunciarsi su tali richieste.

Su tale base viene giustificata la possibilità di un diniego espresso in via generale e a priori.

Non basta morire in servizio per ottenere il beneficio di "vittima del dovere"

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza dell'11 agosto 2015, ha sancito un principio, in ordine ai benefici rinvenienti dalla legislazione in tema di vittime del dovere, che appare opportuno evidenziare:

"Lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, è l'elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della "vittima del dovere", anche con riferimento alla l. 266/2005 e a tutte le ipotesi previste dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenti l'eroicità, al fine di evitare un male ormai imminente, siano deceduti o abbiano riportato invalidità di carattere permanente".

Su questa base, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso della vedova e della figlia di un defunto Carabiniere.

Il triste evento della morte del Carabiniere si verificava mentre era impegnato in un ordinario servizio di scorta, nella traduzione di un detenuto, dal carcere fiorentino delle Murate alla casa di reclusione per minorati fisici di Civitavecchia.

Per un tragico incidente, dovuto ad uno sbandamento del veicolo sul quale viaggiava, il Carabiniere, ammanettato al detenuto per ragioni di maggior sicurezza, perdeva la vita.

Ad avviso del Consiglio di Stato il beneficio non è dovuto trattandosi di servizio o missione rientrante nei suoi ordinari compiti istituzionali che non ha assoggettato il Carabiniere a rischi eccedenti le sue normali attribuzioni, né lo ha esposto a pericoli implicanti fatiche e responsabilità di maggiore ed eccezionale gravità rispetto a quelli ai quali era di solito assegnato.

L'aspettativa per ricongiungimento al coniuge che lavora all'estero.

Ci chiedono se esistano istituti a favore del dipendente pubblico il cui coniuge lavora all'estero.

Esiste una particolare forma di aspettativa per i dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero.

La relativa fonte è la L. 11 febbraio 1980, n. 26 Legge Signorello pubblicata nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1980, n. 51.

L'articolo 1 di detta legge prevede che "L'impiegato dello Stato, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione" L'aspettativa, concessa sulla base di tale disposizione può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa concessa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.

Successivamente, la L. 25 giugno 1985, n. 333 Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 luglio 1985, n. 157, ha previsto l'estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali.

Successivamente, Il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184 In attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici all'articolo 3 comma 2 ha previsto che ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n.333, è data facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell'aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

Al lavoratore senza ferie e riposi spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale da usura.

La violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali comporta il riconoscimento del danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto al riposo costituzionalmente protetto, quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale (di anni) senza ricorso adeguato a riposi compensativi.

Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione sez. Lavoro, con la sentenza 2 aprile – 14 luglio 2015, n. 14710.

I giudici della Suprema Corte hanno rilevato che, "in linea generale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2886 del 10/02/2014, Rv. 630472) il danno da stress, o usura psicofisica, si iscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici".

Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, la stessa Corte aveva già ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004, Rv.576013) di distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580).

La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che nella fattispecie l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale (a differenza di quanto avviene in altre diverse fattispecie – per le quali siffatta copertura non sussiste –, come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero – previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall'art. 14 del Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della legge 14 febbraio del 1958, n. 138 -, esaminato dalla sentenza 2886/2014 su richiamata).

L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art.36, terzo comma Cost., – avente natura risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro – deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi "de qua", non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale (principio affermato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 8709 del 11/04/2007, Rv. 596529).

La causa riguardava dipendenti di società di autolinee con mansioni di guida espletate in turni comportanti attività lavorativa per sette o più giorni consecutivi, con conseguente slittamento del riposo settimanale, di media, una volta al mese).



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445

www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS
FINANZIAMENTI